

FONDAZIONE "GIUSEPPE PERA"

STATUTO

NORME GENERALI

Art. 1 – Costituzione e sede.

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Giuseppe Pera", con sede in Lucca, Viale Carducci n.385.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Scopi.

La Fondazione ha lo scopo di raccogliere la ricca eredità culturale e scientifica di Giuseppe Pera, contribuendo alla promozione dello sviluppo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali nello scenario nazionale ed internazionale.

In particolare la Fondazione promuoverà iniziative - consistenti nell'istituzione e cofinanziamento con Atenei italiani ed esteri di borse di studio e ricerca, o di cattedre e contratti di insegnamento, nell'organizzazione di seminari e convegni, nella pubblicazione di libri, saggi e riviste, nell'attivazione di siti Internet - volte a:

- promuovere la conoscenza e lo studio degli scritti di Giuseppe Pera, giuridici e non, anche raccogliendoli in una pubblicazione organica;

- favorire il superamento, in Italia, della fase ultrasessantennale del diritto sindacale transitorio, promuovendo l'evoluzione del sistema di relazioni industriali secondo i principi del pluralismo e della democrazia sindacale;

- promuovere, in Italia e in Europa, anche attraverso un approccio multidisciplinare allo studio delle relazioni di lavoro, l'effettività, la semplificazione e l'ampliamento del campo di applicazione del diritto del lavoro e della previdenza sociale, favorendo l'abbattimento, nella misura del possibile, dei diaframmi che impediscono irragionevolmente l'incontro tra offerta e domanda di lavoro;

- promuovere lo studio della storia del diritto del lavoro e sindacale italiano, straniero, comunitario e transnazionale.

Art. 3 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo delle carte di Giuseppe Pera, conferito dagli

Eredi;

- dal fondo costituito dal denaro o altri beni mobili o immobili conferiti a questo titolo dai membri di cui all'art. 6;
- dal denaro e altri beni mobili o immobili ricevuti a questo titolo, in qualsiasi forma, dalla Fondazione;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti a questo titolo dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 4 – Fondo di gestione.

Per l'espletamento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal suo patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi in qualsiasi forma erogati a questo titolo dai membri;
- dai contributi straordinari di volta in volta erogati dai predetti soggetti a fronte di particolari esigenze finanziarie della Fondazione;
- dalle altre eventuali contribuzioni o elargizioni liberali da chiunque effettuate a questo titolo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio previsione e il bilancio consuntivo, con il relativo rendiconto, devono essere redatti una volta all'anno nei termini di legge e depositati presso la sede della Fondazione: di tale deposito devono essere informati, anche via e-mail o via fax, i membri indicati all'art.6. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Il bilancio preventivo deve essere accompagnato da una relazione sul programma di lavoro concernente l'esercizio cui il bilancio si riferisce e da un parere del Collegio dei Revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della

Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - Membri della Fondazione.

La Fondazione è costituita dalle seguenti categorie di membri:

- Eredi di Giuseppe Pera;
- Partecipanti istituzionali;
- Partecipanti;
- Membri sostenitori.

Art. 7 - Partecipanti e Membri Sostenitori.

Sono membri partecipanti istituzionali le persone giuridiche, pubbliche e private, italiane o straniere, e gli enti che si impegnino contribuire, per almeno 3 anni, al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione mediante un contributo in danaro, beni o servizi. Tale contributo dovrà essere corrisposto nelle forme e nell'importo minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sono membri partecipanti tutti i soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita delle medesima o comunque alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi materiali - nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione - o mediante la prestazione della propria attività, anche professionale.

Sono membri sostenitori le persone e qualunque altro soggetto che intende contribuire, secondo un importo di almeno € 200,00, alla vita della fondazione o comunque alla realizzazione dei suoi scopi.

Le deliberazioni di determinazione delle quote di contribuzione ordinaria o straordinaria vincolano i partecipanti aventi natura di Ente o di persona giuridica pubblica o privata, solo dopo la ratifica dei rispettivi Organi competenti (Consiglio di Amministrazione, etc.).

L'ammissione dei membri Partecipanti Istituzionali e partecipanti è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente effettuata.

Le deliberazioni di assunzione di mutui, finanziamenti, affidamenti e di qualsiasi impegno pluriennale non vincolano

qualsiasi partecipante avente natura di ente o persona giuridica, pubblica o privata, che si dichiari contrario al momento dell'approvazione o che, assente o pur presente e pure consenziente al momento dell'approvazione, dichiari successivamente la sua contrarietà per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento nella sua sede del verbale contenente detta deliberazione.

Art. 8 – Esclusione e recesso.

Il Consiglio di amministrazione decide l'esclusione dei membri contemplati dall'articolo precedente.

L'esclusione può essere disposta unicamente per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto. Nel caso di persone giuridiche l'esclusione avrà luogo di diritto in caso di estinzione o di apertura di una procedura concorsuale.

Tutti i partecipanti possono recedere in qualsiasi momento, fermo restando l'adempimento degli obblighi assunti per l'esercizio in corso al momento del recesso, nonché per l'esercizio successivo, qualora il recesso avvenga dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9 - Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato scientifico;
- il Direttore;
- Il Tesoriere.
- il Collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE

Art. 10 – Presidente della Fondazione.

All'atto della costituzione Presidente della Fondazione è Pia Giuseppina Pera, figlia di Giuseppe Pera, la quale ricoprirà la carica vita natural durante, salvo il caso di dimissioni da lei rese al Consiglio di Amministrazione, o di impedimento totale allo svolgimento delle relative funzioni.

All'atto della cessazione, se determinata da dimissioni, il nuovo Presidente della Fondazione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione di Pia Pera, previo parere del Comitato Scientifico; in ogni altro caso, esso sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del membro del Consiglio stesso che rappresenta gli Eredi di Giuseppe Pera. Il nuovo Presidente e i successivi resteranno in carica cinque anni e sono rieleggibili per mandati di uguale durata.

Art. 11 – Competenza del Presidente della Fondazione.

Il Presidente sovrintende a tutte le attività della

Fondazione e, con il Direttore, ne ha la rappresentanza negoziale.

Il Presidente "ratifica" (*rectius*, prende atto della nomina) e nomina rispettivamente i membri del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità rispettivamente precisate negli artt. 12 e 15.

Nell'eseguire le nomine il Presidente dovrà tener conto, per quanto possibile, del carattere internazionale della Fondazione.

Esso può porre il veto su ogni deliberazione degli altri organi della Fondazione. Al fine di consentire l'esercizio di tale potere, ogni organo della Fondazione trasmette al Presidente la deliberazione che intende assumere, previa comunicazione scritta (anche e-mail o fax); ove il Presidente entro 7 (sette) giorni dal ricevimento non esprima una diversa volontà, tale delibera si ha per validamente assunta. Se il Presidente non condivide la deliberazione che gli viene sottoposta, trasmette - con una comunicazione scritta (anche e-mail o fax) e nel termine contemplato dal comma precedente - le proprie osservazioni all'organo da cui proviene la proposta di delibera; nella successiva deliberazione quest'ultimo dovrà conformarsi alle prescrizioni impartite dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da un massimo di quindici altri membri nominati dal Presidente stesso, i quali restano in carica per quattro anni. In caso di rinuncia alla carica essi vengono sostituiti dal Presidente, secondo gli stessi criteri seguiti per la loro nomina. Essi sono rieleggibili per mandati di uguale durata.

Il Presidente procede alla nomina dopo aver raccolto le designazioni di ciascun membro. Il Presidente stesso dirime eventuali dissensi tra Partecipanti istituzionali o tra Partecipanti, indicando le modalità opportune per il loro superamento.

All'atto della costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

- il Presidente della Fondazione;
- un membro designato dal Presidente medesimo;
- un membro in rappresentanza di ciascun Partecipante istituzionale;
- un membro in rappresentanza dei Partecipanti;
- un membro designato dal Comitato Scientifico.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare o

attribuire l'esercizio di poteri ad uno o più dei propri consiglieri, che in tal caso costituiscono il "Comitato ristretto"; resta tuttavia salva la facoltà del Consiglio di revocare dette deleghe in ogni momento.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e la sua convocazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o mail, entro sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Le delibere assunte a norma del comma precedente saranno approvate col voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

E' consentito che le decisioni del Consiglio di Amministrazione siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto anche via "e mail" o "fax". In tal caso dai documenti sottoscritti dai consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 13 – Competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo criteri di trasparenza, economicità, sobrietà, efficacia ed efficienza. Esso inoltre discute e approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione su proposta del Comitato Scientifico, verificando altresì i risultati complessivi della gestione della Fondazione e assumendo tutte le determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, in via puramente esemplificativa:

- nomina il Direttore;
- nomina il tesoriere;
- stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione su proposta del Comitato scientifico;
- predispone e approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- predispone e approva il Regolamento della Fondazione;
- predispone e approva eventuali modifiche statutarie;
- delibera se attribuire la firma in rappresentanza della Fondazione al Presidente e al Direttore con firma congiunta o disgiunta;
- delibera in ordine alle modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione a seguito dell'eventuale scioglimento;
- decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché agli acquisti e alle alienazioni di beni il cui valore è superiore a € 5.000,00;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- delibera su tutti i contratti di lavoro o collaborazione che la Fondazione intende stipulare a tempo indeterminato;
- delibera sui compensi e sui provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati, siano essi italiani o stranieri;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei membri della Fondazione;
- nomina il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione;
- stabilisce annualmente l'importo minimo della quota dovuta per l'ammissione dai soggetti che chiedono di partecipare alla Fondazione.

Per tutte le materie di rilevanza culturale il Consiglio decide dopo aver acquisito il parere del Comitato Scientifico, che è vincolante.

DIRETTORE

Art. 14 - Direttore.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per mandati di uguale durata.

Il Direttore, anche disgiuntamente dal Presidente, ha la rappresentanza negoziale della Fondazione e sovrintende alla gestione dell'attività della medesima, curando altresì l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli svolge in particolare i seguenti compiti:

- mantiene contatti continuativi con gli enti pubblici e privati, italiani od esteri, e con la Pubblica Amministrazione;
- svolge i compiti e le operazioni espressamente delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive la corrispondenza e gli altri atti;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti della Fondazione;
- dirige il personale della Fondazione e ne cura l'organizzazione;
- promuove il procedimento disciplinare nei confronti del personale dipendente dalla Fondazione.
- cura l'attuazione delle delibere degli altri organi della Fondazione e predispone e conserva la documentazione necessaria al buon andamento della Fondazione.

Il Direttore partecipa altresì alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 15 – Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto dagli stessi membri che

compongono la Direzione e il Comitato Scientifico della "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro".

Il Comitato può cooptare, come proprio membro, un altro studioso eminente di diritto del lavoro, economia del lavoro, sociologia del lavoro o relazioni industriali, il quale resta in carica tre anni.

Art. 16 – Funzioni.

Il Comitato Scientifico

- elegge il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, che svolge anche le funzioni di coordinatore del Comitato e ne presiede le sedute;

- elabora e propone al Consiglio di Amministrazione: i programmi di attività, annuali o pluriennali, della Fondazione, indicando persone od enti ovvero creando appositi organi in grado - a livello nazionale ed internazionale - di collaborare per la loro attuazione; la costituzione di commissioni di concorso per l'assegnazione di borse di studio o ricerca; i criteri per accordi con Atenei e Centri di Studio o Ricerca;

- fornisce al Consiglio di Amministrazione i pareri che, per quanto di sua competenza, gli siano richiesti.

Il Comitato Scientifico può costituire al proprio interno commissioni e delegare ad esse funzioni proprie del Comitato stesso.

Le delibere del Comitato Scientifico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

TESORIERE

Art. 17 - Tesoriere.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere sovrintende - alla luce delle indicazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e d'accordo con il Presidente e/o Direttore - ad ogni adempimento ed onere relativo alla gestione economico-patrimoniale della Fondazione.

Il Tesoriere resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per mandati di uguale durata.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi, redige la propria relazione sul bilancio consuntivo, effettua verifiche trimestrali di cassa. I membri del Collegio possono

assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

NORME DI CHIUSURA

Art. 19 – Sede della Fondazione

In nessun caso la sede legale od amministrativa della Fondazione potrà essere posta, neanche per esigenze meramente temporanee e transitorie, al di fuori del territorio della Provincia di Lucca.

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Carte, effetti personali e, in genere, beni appartenuti a Giuseppe Pera e acquisiti al patrimonio della Fondazione dovranno essere riconsegnati agli eredi di Giuseppe Pera, se viventi.

Art. 21 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni private.

Elvira Maria Genzone - Pia Giuseppina Pera - Maurizio Novelli